



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e, in particolare, le Linee Guida in materia di Aiuti di Stato alle imprese ferroviarie;

VISTI gli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;

VISTE le straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato sino al 31 gennaio 2021 con delibera del 7 ottobre 2020;

VISTA la Comunicazione della Commissione “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (2020/C 91 I/01)”, che prevede che gli Stati membri possano indennizzare le imprese di settori particolarmente colpiti dall'epidemia COVID-19 sulla base dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto - legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto - legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;



VISTO il decreto - legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia» e, in particolare, l'articolo 44-bis;

VISTO il decreto - legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante « Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

VISTO l'articolo 214, comma 3, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il quale autorizza la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2020 e di 80 milioni di euro annui dal 2021 al 2034, al fine di sostenere le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020;

CONSIDERATO che anche il trasporto ferroviario delle merci ha subito consistenti riduzioni di traffico in conseguenza del rallentamento della produzione industriale conseguente all'epidemia;

VISTO l'articolo 214, comma 4, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il quale prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisca tramite decreto le modalità con cui tali imprese procedono a rendicontare entro il 31 ottobre 2020 gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020;

VISTO l'articolo 214, comma 5-bis, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il quale prevede che le risorse di cui al comma 3 del medesimo articolo 214 e non assegnate per le finalità del medesimo comma sono destinate a sostenere le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 1° agosto 2020 e al 31 dicembre 2020;

VISTO l'articolo 214, comma 6, del predetto decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che subordina l'erogazione dei fondi alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1° aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020, 17 maggio 2020, 11 giugno 2020, 14 luglio 2020, 7 agosto 2020, 7 settembre 2020, 13 ottobre 2020 e 18 ottobre, con i quali sono state adottate misure urgenti per contenere, gestire e fronteggiare l'emergenza da COVID-19;

CONSIDERATO che occorre definire, in attuazione del citato articolo 214, commi 3, 4, 5 e 5-bis, del predetto decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le modalità per l'erogazione alle imprese ferroviarie delle risorse messe a disposizione per compensare gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza connessa all'epidemia da COVID 19;



DECRETA:

ART. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a) Ministero: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 - b) Impresa ferroviaria: qualsiasi impresa pubblica o privata titolare di una licenza ai sensi del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, la cui attività principale consiste nella prestazione di servizi per il trasporto di passeggeri e merci per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione; sono comprese anche le imprese che forniscono solo la trazione;
 - c) Periodo di contribuzione:
 - 1) ai fini del riconoscimento dei contributi di cui al comma 3 dell'articolo 214 del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 luglio 2020, arco temporale in cui è stato effettuato il trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico;
 - 2) ai fini del riconoscimento dei contributi di cui al comma 5-bis dell'articolo 214 del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il periodo dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, arco temporale in cui è stato effettuato il trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico;
 - d) Periodo di riferimento:
 - 1) ai fini del riconoscimento dei contributi di cui al comma 3 dell'articolo 214 del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il periodo dal 23 febbraio 2019 al 31 luglio 2019, arco temporale utilizzato come periodo di confronto per il calcolo delle perdite di fatturato poiché assimilabile a quello di contribuzione in assenza dell'emergenza COVID-19;
 - 2) ai fini del riconoscimento dei contributi di cui al comma 5-bis dell'articolo 214 del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il periodo dal 1° agosto 2019 al 31 dicembre 2019, arco temporale utilizzato come periodo di confronto per il calcolo delle perdite di fatturato poiché assimilabile a quello di contribuzione in assenza dell'emergenza COVID-19;
 - e) Imprese beneficiarie: le imprese ferroviarie che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico che nel periodo di contribuzione hanno subito gli effetti economici direttamente imputabili all'emergenza COVID-19.



ART. 2

(Ambito di applicazione e finalità)

1. Il presente decreto si applica alle imprese ferroviarie che effettuano servizi di trasporto di passeggeri e merci per ferrovia non soggetti a obblighi di servizio pubblico durante il periodo di contribuzione.
2. Il presente decreto stabilisce, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 214, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i criteri e le modalità con cui le imprese beneficiarie procedono a rendicontare gli effetti economici subiti direttamente imputabili dall'emergenza COVID-19 registrati durante il periodo di contribuzione.
3. Tale rendicontazione è finalizzata alla quantificazione dei danni subiti da ciascuna impresa beneficiaria a causa dell'emergenza in vista della successiva assegnazione delle risorse di cui articolo 214, commi 3 e 5-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

ART. 3

(Periodo di applicazione e definizioni)

1. L'accesso ai contributi di cui al presente decreto è consentito alle imprese ferroviarie merci e passeggeri ammesse ad effettuare, ai sensi della normativa europea, il servizio di trasporto in Italia.
2. Ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono ammessi al beneficio del contributo straordinario le imprese ferroviarie di cui all'articolo 1, comma 1, che abbiano registrato minori ricavi e maggiori costi direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 nel periodo compreso dal 23 febbraio 2020 al 31 luglio 2020 rispetto al periodo corrispondente dell'anno 2019 relativamente ai servizi offerti non compensati da oneri di servizio pubblico da parte dello Stato relativamente al trasporto ferroviario.
3. Ai sensi e per gli effetti del comma 5-bis dell'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono ammessi al beneficio del contributo straordinario le imprese ferroviarie di cui all'articolo 1, comma 1, che abbiano registrato minori ricavi e maggiori costi direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 nel periodo compreso dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto al periodo corrispondente dell'anno 2019 relativamente ai servizi offerti non compensati da oneri di servizio pubblico da parte dello Stato relativamente al trasporto ferroviario.

ART. 4

(Modalità di accesso al contributo)

1. Ai fini dell'accesso al contributo di cui all'articolo 3, comma 2, le imprese ferroviarie di cui all'articolo 1 trasmettono a mezzo posta elettronica certificata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture



ferroviarie – entro il 31 ottobre 2020, richiesta di ammissione al contributo, sottoscritta, sotto la propria responsabilità delle dichiarazioni rese, dal legale rappresentante. L'istanza contiene, oltre ai dati ed alle dichiarazioni da rendersi dal richiedente, la rendicontazione del costo ammissibile secondo i criteri di cui al successivo articolo 5, comma 1, del presente decreto.

ART. 5

(Costo ammissibile)

1. Il costo ammissibile corrisponde ai danni direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 subiti, in relazione alle attività svolte in Italia, dalle imprese beneficiarie. Il costo ammissibile di cui al primo periodo è determinato e rendicontato secondo il seguente schema:
 - minori ricavi operativi conseguiti nel periodo di contribuzione rispetto ai ricavi consuntivati nel periodo di riferimento;
 - più costi aggiuntivi direttamente connessi all'emergenza COVID-19, quali quelli relativi alla igienizzazione e sanificazione dei mezzi di trasporto, all'acquisto di dispositivi di prevenzione individuale e all'osservanza delle altre misure di contenimento della diffusione del COVID-19 individuate mediante i provvedimenti adottati in attuazione del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, del decreto – legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, ovvero del decreto - legge 7 ottobre 2020, n. 125;
 - meno riduzioni di costi dovuti all'accesso agli ammortizzatori sociali, alla riduzione dei costi di accesso all'infrastruttura ferroviaria anche per effetto della misura di cui all'articolo 196 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, o ad altre misure di sostegno di natura pubblica finalizzate mitigare gli effetti economici causati dall'emergenza COVID-19, a prescindere dal fatto che tali misure abbiano o meno natura di aiuto di Stato;uguale costo ammissibile.
2. L'istanza è corredata da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della Società, attestante, sotto la propria responsabilità, la veridicità dei dati in essa contenuti, e, in particolare, che:
 - a) i minori ricavi nel periodo non siano derivanti da eventi societari indipendenti e non connessi all'emergenza epidemiologica;
 - b) i servizi per i quali sono state registrate le minori entrate sono a libero mercato e non oggetto di oneri di servizio pubblico;
 - c) non sono stati percepiti eventuali altri contributi europei, statali o regionali aventi finalità analoghe a quelle del presente decreto che possano determinare sovracompensazioni.



3. Sono in ogni caso esclusi, ai fini delle determinazioni dei costi ammissibili, gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.
4. La richiesta per il contributo può essere presentata anche per periodi limitati rispetto all'arco temporale previsto o per periodi non continuativi, purché comunque compresi fra il 23 febbraio ed il 31 luglio 2020.

ART. 6

(Relazione del soggetto esterno indipendente)

1. Entro il 31 ottobre 2020 le imprese beneficiarie trasmettono al Ministero una relazione sottoscritta da un soggetto esterno indipendente iscritto nel registro dei revisori legali attestante la verifica del contenuto della rendicontazione di cui all'articolo 5.

ART. 7

(Risorse finanziarie e determinazione del contributo)

1. Le risorse, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2020 e 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, sono assegnate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro il 31 dicembre 2020 ai sensi dell'articolo 214, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Con il medesimo decreto sono, altresì, quantificate le eventuali risorse residue da assegnare alle imprese beneficiarie in attuazione di quanto previsto dal comma 5-bis del citato articolo 214.
2. Alle imprese beneficiarie può essere riconosciuto un contributo fino al 100% del costo ammissibile. Nel caso in cui il totale dei contributi riconoscibili alla generalità delle imprese beneficiarie sia complessivamente superiore alle risorse stanziato di cui al comma 1, l'entità della quota di contributo assegnata a ciascuna impresa beneficiaria è determinata in modo proporzionale al contributo riconoscibile alla stessa impresa rispetto al totale dei contributi riconoscibili.
3. Il decreto di cui al comma 1, con l'indicazione delle somme riconosciute alle singole imprese beneficiarie, è pubblicato nella sezione dedicata del sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Amministrazione trasparente.

ART. 8

(Modalità di riparto delle risorse disponibili)

1. Il decreto interministeriale di cui all'articolo 7 determina, per ogni singola annualità, la quota di contributo assegnata a ciascuna impresa beneficiaria sulla base delle informazioni trasmesse nell'ambito della rendicontazione e della definizione di costo ammissibile come specificate nell'articolo 5, a valere sulle risorse effettivamente disponibili. La somma complessivamente riconosciuta ad ogni singola impresa beneficiaria è erogata in quindici annualità. Non è ammessa, in alcun caso, la capitalizzazione del credito residuo per effetto di cessione, cessazione o trasferimento



anche parziale dell'impresa beneficiaria. Eventuali cessioni del credito sono ammesse ai sensi dell'articolo 1260, comma 1, del codice civile.

2. L'erogazione delle risorse assegnate alle imprese beneficiarie è subordinata alla previa dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

ART. 9

(Procedimento di assegnazione e riparto delle risorse residue)

1. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui all'articolo 3, comma 3, nei limiti delle risorse indicate nel decreto interministeriale di cui all'articolo 7, comma 1, le imprese ferroviarie di cui all'articolo 1 trasmettono a mezzo posta elettronica certificata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie – entro il 15 marzo 2021, richiesta di ammissione al contributo, sottoscritta, sotto la propria responsabilità delle dichiarazioni rese, dal legale rappresentante.
2. Alle richieste di cui al comma 1 si applicano le previsioni di cui all'articolo 5 e la relazione di cui all'articolo 6 è presentata entro il 15 marzo 2021.
3. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro il 30 aprile 2021 ai sensi dell'articolo 214, comma 5-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
4. Alle imprese beneficiarie può essere riconosciuto un contributo fino al 100% del costo ammissibile. Nel caso in cui il totale dei contributi riconoscibili alla generalità delle imprese beneficiarie sia complessivamente superiore alle risorse stanziare di cui al comma 1, l'entità della quota di contributo assegnata a ciascuna impresa beneficiaria è determinata in modo proporzionale al contributo riconoscibile alla stessa impresa rispetto al totale dei contributi riconoscibili.
5. Il decreto di cui al comma 3 con l'indicazione delle somme riconosciute alle singole imprese beneficiarie, è pubblicato nella sezione dedicata del sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Amministrazione trasparente.
6. Il decreto interministeriale di cui al comma 3 determina, per ogni singola annualità, la quota di contributo assegnata a ciascuna impresa beneficiaria sulla base delle informazioni trasmesse nell'ambito della rendicontazione e della definizione di costo ammissibile come specificate nell'articolo 5, a valere sulle risorse effettivamente disponibili. La somma complessivamente riconosciuta ad ogni singola impresa beneficiaria è erogata in quindici annualità. Non è ammessa, in alcun caso, la capitalizzazione del credito residuo per effetto di cessione, cessazione o trasferimento anche parziale dell'impresa beneficiaria. Eventuali cessioni del credito sono ammesse ai sensi dell'articolo 1260, comma 1, del codice civile.
7. L'erogazione delle risorse assegnate alle imprese beneficiarie è subordinata alla previa dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.



ART. 10

(Verifica in ordine alle dichiarazioni rese)

1. Il Ministero effettua periodicamente, entro il 31 dicembre 2034, controlli in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese e delle informazioni prodotte dalle imprese ferroviarie ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui al presente decreto. Le imprese ferroviarie si impegnano a far effettuare tali controlli al personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, – o a soggetti da questo delegati. A tal fine il Ministero o suo incaricato può acquisire informazioni presso ogni altra Amministrazione pubblica, nonché effettuare verifiche, ispezioni e controlli anche mediante accesso diretto alle sedi delle predette imprese ferroviarie, e può, altresì, acquisire, anche presso terzi, la documentazione inerente alle attività oggetto di contribuzione.

ART. 11

(Divieto di cumulo, decadenza o revoca)

1. La misura di cui al presente decreto non è cumulabile con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili ed è soggetta a recupero in qualsiasi momento nel caso in cui l'entità della stessa risulti superiore al danno subito come definito all'articolo 5.
2. Qualora, a seguito di notizie o fatti intervenuti o all'esito di controlli effettuati dal Ministero, sia accertata l'insussistenza dei requisiti di accesso alle misure di compensazione, i richiedenti decadono dai benefici di cui al presente decreto e il Ministero procede al recupero degli importi erogati.
3. Costituisce ipotesi di decadenza dai benefici l'aver presentato dichiarazioni mendaci o documentazione falsa.
4. Qualora, a seguito di notizie o fatti intervenuti o all'esito di controlli effettuati dal Ministero, sia accertata la spettanza solo parziale della misura di compensazione, l'entità della stessa è corrispondentemente ridotta e ne viene disposto il recupero.
5. Sono escluse dal beneficio le imprese che non abbiano rimborsato aiuti dichiarati incompatibili.

ART. 12

(Obblighi informativi)

1. Il Ministero:
 - a) adempie agli obblighi previsti dalla disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115;
 - b) comunica al Ministero dell'economia e delle finanze gli esiti delle verifiche effettuate ai sensi degli articoli 10 e 11;
 - c) conserva per 10 anni le informazioni relative alla concessione degli aiuti previsti dal presente decreto atte a stabilire che i requisiti per la concessione del finanziamento



siano state rispettate; le informazioni sono fornite al Ministero dell'economia e delle finanze a richiesta dello stesso.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

